

REGOLAMENTO DI ADESIONE A.I.D.A.F.

Visto il Titolo I articolo 3 del proprio statuto, A.I.D.A.F. adotta il seguente Regolamento di Adesione.

Art. 1

1. Per un periodo di due anni, 2021 e 2022, estendibile massimo a tre, si distingueranno tra le nuove richieste di adesione due tipologie di soci: i soci ordinari e i soci aggregati.

Tale distinzione riguarda esclusivamente lo status giuridico del richiedente:

- 1- Soci ordinari sono i richiedenti che hanno qualsiasi natura giuridica differente da quella di ASD ed SSD (Associazioni Culturali con o senza partita, Ditte individuali, SRL, SAS, Cooperative, SAS etc...)
- 2- Soci aggregati sono i richiedenti che hanno natura giuridica di ASD e SSD

Tale distinzione non comporta alcuna differenza relativamente ai diritti e doveri di socio.

2. La domanda di ammissione a socio ordinario o aggregato, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'aspirante socio e deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto e sue eventuali modifiche, dei regolamenti di AIDAF, delle deliberazioni e delle altre disposizioni che fossero adottate dai competenti organi A.I.D.A.F, nonché dell'obbligo di pagamento della quota associativa.

2. Lo statuto e tutte le norme interne del richiedente non devono porsi in contrasto con lo Statuto, i regolamenti e le altre disposizioni che fossero adottate dagli organi di A.I.D.A.F.; in caso di contrasto il richiedente dovrà immediatamente attivarsi per conformare il proprio statuto e le proprie norme interne allo statuto ed alle norme interne A.I.D.A.F, fermo restando che, medio tempore, e in ogni caso di contrasto, prevalgono le norme A.I.D.A.F.

3. Nella domanda di ammissione il richiedente deve indicare il proprio legale rappresentante, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione della sede legale e di eventuali altre sedi e fornire tutte le ulteriori indicazioni che verranno, se del caso, richieste dal Consiglio Direttivo; deve, altresì, allegare atto costitutivo, statuto, se previsto, e tutta la documentazione richiesta.

Art. 2

1. La domanda di ammissione è inoltrata al Consiglio Direttivo A.I.D.A.F. che la istruisce. Il Consiglio Direttivo A.I.D.A.F. approva la richiesta di ammissione e tale approvazione verrà trasmessa al nuovo socio dagli uffici Agis Federvivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera I), dello Statuto.

2. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo esprimerà un parere motivato. Il richiedente, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare osservazioni al Consiglio Direttivo di A.I.D.A.F. che la rimette all'esame dell'Assemblea per la definitiva determinazione; la domanda respinta non può essere ripresentata prima di sei mesi.

Art. 3

1. L'iscrizione del socio è annuale come previsto dall'art. 5 dello Statuto, e si rinnova automaticamente salvo formale disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima della maturazione dell'anno mediante raccomandata a.r. o PEC indirizzata al Consiglio Direttivo di A.I.D.A.F.

2. Lo status di socio aggregato, sia che si tratti di Associazione sportiva dilettantistica (A.S.D) o di una Società sportiva dilettantistica (S.S.D), ha una durata di due anni, (estendibili eventualmente massimo a tre, come da art.1).

Alla scadenza del termine, i soci aggregati che avranno modificato la loro natura giuridica secondo le indicazioni di AIDAF diventeranno soci ordinari. In caso contrario decadranno dallo status di socio.

3. I soci già facenti parte dell'Associazione, prima dell'entrata in vigore di tale Regolamento, manterranno la posizione di soci ordinari.

Qualora avessero natura giuridica di Asd o SSD avranno lo stesso tempo a disposizione dei nuovi soci per cambiare il proprio status giuridico.

4. Qualora un socio A.I.D.A.F risulti inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal regolamento o risulti moroso il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione e proporre la decadenza dello status di Socio all'Assemblea, fermo restando l'obbligo al pagamento degli oneri associativi già maturati. Al fine del presente articolo, per morosità si intende l'inadempimento agli obblighi associativi, riferiti a due esercizi, protrattosi per almeno sei mesi successivi al termine dell'esercizio stesso.

Art. 4

1. La rappresentanza istituzionale dei soci A.I.D.A.F. spetta in via esclusiva ad A.I.D.A.F. secondo Statuto e non è consentito ai soci, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, agire in nome e per conto di A.I.D.A.F.

Art. 5

1. A.I.D.A.F. redige il proprio bilancio ponendo a carico delle Associazioni/Società consociate un contributo pro quota rapportato alle esigenze di bilancio di A.I.D.A.F., individuate in sede di bilancio preventivo.

Art. 6

1. Il presente Regolamento è valido sino ad eventuale sua modifica degli organi sociali.